N. R.G. 6220-1 /2018

Tribunale di Perugia

sezione specializzata in materia di immigrazione

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale in persona dei Sig.ri Magistrati:

dott. Umberto Rana — Presidente rel.
dott. Luca Marzullo — Giudice
dott. Antonio Contini — Giudice

riuniti in camera di consiglio il 18.9.2020
nel procedimento iscritto al Nr. 6220-1\2018 R.G.

Letta l'istanza del 2.7.2020 con cui [redacted] ([redacted]), cittadino del [redacted], rapp.to e difeso l'avv. Matteo Megna ed elettivamente domiciliato in Roma presso il proprio studio sito in Roma, premesso di aver interposto ricorso per Cassazione avverso il decreto del 14.1.2020 con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di protezione internazionale; che in data 6.3.2020 il difensore provvedeva a depositare istanza di sospensione; che il 2.7.2020 apprendeva dalla cancelleria che detta istanza risultava tra gli "errori fatali" e quindi non era mai pervenuta all'interno del fascicolo telematico; che non si trattava di errore imputabile alla parte depositate, avendo ricevuto la terza pec e non avendo ricevuto alcuna comunicazione di rifiuto o segnalazione di errore; tutto ciò premesso chiedeva, previa remissione in termini per il deposito, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto di rigetto;
rilevato che con decreto del30.7.2020 il ricorrente veniva rimesso in termini;
ritenuto che, avendo il ricorrente avuto contezza dell' "errore fatale" che ha impedito il perfezionamento del deposito solo in data 2.7.2020 non vi era possibilità, prima di detta data, di attivarsi per rinnovare l'istanza;
Letta la memoria di costituzione dell'Avvocatura di Stato che conclude per il rigetto dell'istanza;
ritenuto che, nell'ambito di una rivalutazione complessiva del diritto inviolabile della persona alla protezione internazionale astrattamente operabile anche in

Firmato Da: RANA UMBERTO FRANCO MARTINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b92e57a9ef27b23db9731af82bce4ae

considerazione di fatti sopravvenuti, ovvero della modifica di quelli esistenti, ove incidenti sulle condizioni legittimanti l'accoglimento del ricorso, è ravvisabile un pregiudizio irreparabile laddove il rimpatrio nel paese di origine esponga il ricorrente ad un rischio *ulteriore* rispetto a quello che deriva in sé dall'esecuzione del rimpatrio e *grave,* come è quello consistente nel pericolo di lesione di un diritto fondamentale della persona;

considerato che, nel caso in esame, l'istante ha allegato la condizione di particolare vulnerabilità derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid 19, nel paese ospite, per la limitazione all'accesso alle cure sanitarie e, in caso di rimpatrio, per l'inadeguatezza del sistema sanitario del suo paese di origine, il Senegal;

ritenuto che l'allegazione inerente alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 nel paese di origine impone un dovere di cooperazione istruttoria al fine di reperire informazioni circa la situazione sanitaria e, pertanto, in ordine alla diffusione del Covid-19 in Senegal e in ordine alla effettiva capacità di risposta di quel sistema sanitario, onde verificare se la salute del ricorrente sia esposta ad un serio e concreto pericolo di danno grave e irreparabile, in caso di rimpatrio;

rilevato che, per quanto emerge dalle fonti consultate, in Senegal il virus sia ad oggi è in repentina crescita quanto al livello di diffusione e a numero di decessi; che il sistema sanitario locale è pubblico, ma le prestazioni sono quasi tutte a pagamento con un prezzo molto elevato per la popolazione; che le condizioni igienico-sanitarie, le attrezzature e la formazione del personale sono insufficienti; che nei villaggi rurali le strutture sanitarie sono spesso inesistenti, dato che gli operatori sono pochi e concentrati nelle grandi città (v.statistichecoronavirus.it; c.rprotezioneinternazionale.wordpress.com/senegal);

ritenuto pertanto che il rimpatrio, nel caso di specie, esporrebbe il ricorrente ad un pregiudizio ulteriore e grave, derivante, anche in considerazione della certificata tubercolosi latente, dall'elevato rischio di diffusione dell'epidemia da Covid 19 nell'ambito di un contesto precario e comunque deteriore rispetto agli standard sanitari che potrebbero assicurare un efficace contenimento del contagio;

ritenuto di dover rimettere la decisione sulle spese della seguente fase alla sentenza che deciderà sull'impugnazione;

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale come in epigrafe, così provvede:

Firmato Da: RANA UMBERTO FRANCO MARTINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b92e57a9ef27b23cb9731af82bce4ae

- **accoglie** l'istanza cautelare e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione del ricorso e del presente decreto al Ministero dell'interno, presso la Commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché la notificazione del presente decreto al ricorrente;
- avverte le parti che, a norma dell'art. 35-*bis*, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008, hanno facoltà di depositare note difensive entro i cinque giorni successivi alla notificazione del presente decreto, e ulteriori note di replica nei successivi cinque giorni.
- nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni sopra indicate.

Perugia, li 18.9.2020

Il Presidente est.
Umberto Rana

Firmato Da: RANA UMBERTO FRANCO MARTINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7b92e57a9ef27b23db9731af82bce4ae